



Legge Regionale 27 febbraio 1985 n. 8 "Istituzione dell'Area Protetta Regionale delle Langhe di Piana Crixia"

Art. 1 (Istituzione)

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40, è istituita l'Area Protetta Regionale delle Langhe di Piana Crixia

Art. 2 (Delimitazione)

I confini dell'Area Protetta, ubicata nel territorio del Comune di Piana Crixia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000 che è parte integrante della presente legge.

Art. 3 (Finalità)

Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40, l'istituzione dell'Area Protetta è volta a:

- garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato;
- valorizzare le risorse naturali e ambientali del territorio stesso;
- concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali;
- promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Art. 4 (Modalità di gestione)

Le funzioni relative alla gestione dell'Area Protetta Regionale delle Langhe di Piana Crixia, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, sono delegate al Comune di Piana Crixia. In particolare il Comune di Piana Crixia:

- adotta e sottopone all'approvazione della Giunta regionale piani di intervento per la fruizione dell'Area Protetta;
- adotta e sottopone all'approvazione della Giunta regionale eventuali programmi di sperimentazione (relativi a materie quali la riqualificazione forestale, la bonifica di aree calanchive) finalizzati al risanamento del territorio e alla sua corretta utilizzazione naturalistica, elaborati in collaborazione con i competenti Istituti dell'Università degli studi di Genova;
- approva criteri per sostenere e incentivare le attività agro-silvo-pastorali secondo modelli di sviluppo rispondenti alle esigenze di tutela dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio;
- adotta appositi regolamenti per la protezione della flora spontanea, per la raccolta di fiori e piante, dei funghi e dei frutti silvestri e per la disciplina in genere delle attività che si svolgono all'interno dell'Area protetta;
- organizza e gestisce il sistema di fruizione;
- interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione;
- assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per le diverse attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;
- promuove la più ampia e sistematica partecipazione dei residenti all'attuazione ed alla vita stessa dell'Area protetta;
- esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 5 (Personale)

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4 il Comune di Piana Crixia può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da enti locali o di personale proprio: tale personale dovrà essere professionalmente qualificato in relazione alle finalità dell'Area Protetta.

[OMISSIS]

Art. 7 (Zonizzazione)

Il territorio dell'Area Protetta è articolato in due zone, individuabili nella planimetria allegata alla presente legge mediante apposite sigle:

- a) zona di interesse naturalistico-ambientale (ZINA), caratterizzata dalla presenza di particolari valori paesaggistici, geomorfologici e botanici;
- b) zona di interesse agricolo-ambientale (ZIAA) che, pur non presentando particolari valori naturalistici e scientifici, costituisce risorsa paesaggistico-ambientale per la morfologia dei luoghi, la vegetazione e la connotazione del paesaggio, determinato in maniera più sensibile dall'attività agro-silvo-pastorale svolta in passato e tuttora in atto.

Nella zona di interesse agricolo-ambientale sono ammessi gli interventi finalizzati alla conduzione agricola del fondo, nel rispetto delle norme previste dallo strumento urbanistico generale del Comune di Piana Crixia; tali interventi per tipologia, materiali usati e sistemazioni del terreno, devono essere correttamente inseriti nell'ambiente circostante.

Art. 8 (Norme vincolistiche)

Su tutto il territorio dell'Area Protetta Regionale delle Langhe di Piana Crixia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente e della flora, è vietato:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n.6 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) alterare le caratteristiche naturali delle acque;
- d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
- e) aprire e coltivare cave di qualsiasi materiale.

Nelle aree interessate dalla zona di interesse naturalistico-ambientale (ZINA) è inoltre vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni salvo modeste strutture e attrezzature di appoggio alle attività di fruizione dell'Area protetta previste dai piani di cui all'articolo 4 secondo comma, lettera a) e salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;
- b) effettuare interventi sulle costruzioni esistenti diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) aprire nuove strade;
- d) prolungare, allargare, rettificare il tracciato di strade e sentieri esistenti, sempreché detti interventi non siano previsti dai piani di cui l'articolo 4 secondo comma lettera a), che nella fattispecie dovranno darsi carico delle esigenze connesse all'esercizio di eventuali attività agro-silvo-pastorali in atto;
- e) effettuare scariche di terra o di qualsiasi altro materiale, salvo quelle connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge, purché ne sia assicurata una opportuna sistemazione;
- f) eseguire movimenti di terreno, salvo i casi derivanti dall'attuazione dei piani d'intervento di cui alla lettera a) dell'articolo 4 secondo comma nonché dall'esecuzione dei lavori di cui alla lettera f) dello stesso articolo.

[OMISSIS]

Art. 10 (Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n.689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal Comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'abbandono di rifiuti;
- b) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;
- c) da lire 25.000 a lire 250.000 per l'alterazione delle caratteristiche naturali delle acque;
- d) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;
- e) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o di scarica di terra o di qualsiasi altro

materiale, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

- f) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strada o sentiero non ammesso.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio dell'area protetta.

Per le violazioni dei limiti e divieti che saranno posti dai regolamenti di cui all'articolo 4, lettera d) della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:


- a) da lire 20.000 a lire 200.000 con riferimento alla protezione della flora ed alla raccolta di fiori e piante, dei funghi e dei frutti silvestri;
b) da lire 30.000 a lire 300.000 con riferimento alla disciplina di attività che si svolgono all'interno dell'area protetta.

[OMISSIS]

Art. 12 (Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- a) [OMISSIS] istituzione [OMISSIS] nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 del capitolo 2550 "Contributi al Comune di Piana Crixia per la gestione dell'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;
b) [OMISSIS] istituzione [OMISSIS] nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 del capitolo 2551 "Contributi in conto capitale al Comune di Piana Crixia per interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell'area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.



DALLA CARTA STRADALE D'ITALIA 1 : 200 000 DEL TOURING CLUB ITALIANO · RIPRODUZIONE AUTORIZZATA IL 22-1-1985



collaboriamo tutti per un nuovo sviluppo